

**CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO
MONTANO DELLO SCRIVIA (GE)
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA**

STATUTO

BOZZA

STATUTO

CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DELLO SCRIVIA (GE) CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEL CONSORZIO**
- ART. 2 - SCOPO**
- ART. 3 - SEDE**
- ART. 4 - DURATA**

CAPO II - GOVERNO DEL CONSORZIO

- ART. 5 - ORGANI DEL CONSORZIO**
- ART. 6 - ASSEMBLEA CONSORTILE**
- ART. 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO**
- ART. 8 - PRESIDENTE**
- ART. 9 - DURATA DELLA CARICA DELL'AMMINISTRAZIONE CONSORTILE**
- ART. 10 - DECADENZA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E SURROGAZIONE**
- ART. 11 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA**
- ART. 12 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA**
- ART. 13 - VALIDITÀ DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE**
- ART. 14 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**
- ART. 15 - ATTRIBUZIONI AL CONSIGLIO DIRETTIVO**
- ART. 16 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE**
- ART. 17 - DELIBERAZIONI**

CAPO III - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

- ART. 18 - SEGRETARIO**
- ART. 19 - SERVIZIO DI CASSA**
- ART. 20 - ESERCIZIO FINANZIARIO E CONTABILITÀ**
- ART. 21 - REVISORE DEI CONTI**
- ART. 22 - LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO**
- ART. 23 - RINVIO**

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEL CONSORZIO

1. Ai sensi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953 n. 959, concernente le "Norme modificative al T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n.1775", riguardanti l'economia montana, è costituito tra i Comuni di Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Torriglia, Valbrevenna e Vobbia, compresi ai sensi dell'art.5 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 14 dicembre 1954 così come integrato e modificato dall'art.2 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 8 luglio 1974, nel Bacino Imbrifero Montano dello Scrivia, un Consorzio obbligatorio denominato "*Consorzio del Bacino Imbrifero Montano dello Scrivia*".

ART. 2 - SCOPO

1. Il Consorzio ha lo scopo di curare lo sviluppo del progresso economico e sociale delle popolazioni del bacino imbrifero e la realizzazione di opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato impiegando all'uopo il fondo comune costituito dai proventi derivanti dal sovra canone imposto dalla succitata legge 27 dicembre 1953 n.959 ai concessionari di grandi derivazioni per produzione di energia elettrica nei bacini imbriferi montani, salva la facoltà di cui all'art. 3 della legge suddetta.

ART. 3 - SEDE

1. La sede del Consorzio è fissata nel Comune di Busalla.

ART. 4 - DURATA

1. Il Consorzio avrà la durata per l'intero periodo in cui avrà efficacia la Legge 27 dicembre 1953 n. 959.

CAPO II - GOVERNO DEL CONSORZIO

ART. 5 - ORGANI DEL CONSORZIO

1. Sono Organi del Consorzio, l'Assemblea Consortile, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

ART. 6 - ASSEMBLEA CONSORTILE

1. L'Assemblea Consortile è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
2. L'Assemblea Consortile è composta di n. 10 membri e cioè di un rappresentante per ogni Comune, eletti dai rispettivi Consigli Comunali, tra le persone aventi i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale.
3. i componenti dell'Assemblea Consortile hanno gli stessi diritti riconosciuti dalla legge ai Consiglieri Comunali.

ART. 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto di n. 4 consiglieri effettivi, eletti dall'Assemblea Consortile nel proprio seno, a maggioranza assoluta, e dal Presidente;
2. La perdita della carica di rappresentante consorziale, di uno dei Comuni, comporta la decadenza da membro del Consiglio Direttivo. Il componente del Consiglio subentrante dura in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo stesso.

ART. 8 - PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Consortile nel proprio seno, a maggioranza assoluta.

ART. 9 - DURATA DELLA CARICA DELL'AMMINISTRAZIONE CONSORTILE

1. Il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e i componenti dell'Assemblea Consortile, salvo i casi di decadenza o dimissioni, durano in carica 5 anni.

ART. 10 - DECADENZA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E SURROGAZIONE

1. I componenti del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non presenziano per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio Direttivo, decadono dall'ufficio. La decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo previa contestazione al Consigliere interessato, che ha diritto di manifestare le proprie ragioni entro dieci giorni dal ricevimento della stessa;
2. L'Assemblea Generale deve provvedere alle surrogazioni del Consigliere decaduto, o in qualsiasi modo cessato, alla prima adunanza successiva alla vacanza della carica.

ART. 11 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea Consortile si riunisce 2 volte l'anno in sessioni ordinarie, da tenersi rispettivamente nei mesi di aprile e settembre.
2. L'Assemblea Consortile può riunirsi straordinariamente, su richiesta del Presidente, o del Consiglio Direttivo, o su domanda di almeno 3 (tre) membri della stessa.
3. La convocazione è fatta dal Presidente almeno 5 giorni prima dell'adunanza - *salvo casi d'urgenza* - con lettera, strumenti telematici o altro mezzo idoneo, a ciascun componente, indicando il giorno, l'ora, il luogo della convocazione e gli oggetti da trattarsi.
4. In caso di urgenza le convocazioni possono essere recapitate fino a 24 ore prima della data fissata per la riunione.
5. Alle adunanze partecipa il Segretario del Consorzio - *o in caso di assenza o impedimento un suo sostituto* - per la redazione del verbale. In caso di assenza o impedimento del Segretario titolare, il Presidente conferisce le funzioni verbalizzanti a uno dei componenti presenti.

ART. 12 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. Compete all'Assemblea Consortile:
 - a) approvare lo Statuto, i Regolamenti Consortili e le loro modifiche;
 - b) eleggere il Presidente ed il Consiglio Direttivo;
 - c) approvare i bilanci di previsione e i rendiconti;
 - d) deliberare i programmi pluriennali d'investimento, l'elenco annuale dei lavori pubblici e i piani finanziari;
 - e) approvare il piano di impegno e di distribuzione di energia elettrica, qualora ricorra il caso previsto dall'art. 3 della legge n. 959/1953 a disposizione del Consorzio;
 - f) costituire o partecipare a Società di capitali;
 - g) aderire a forme associative e accordi di programma con altri enti;
 - h) eleggere il revisore dei conti;
 - i) conferire le funzioni di Segretario del Consorzio e fissare il compenso per tale incarico.

ART. 13 - VALIDITÀ DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE

1. L'Assemblea Consorziale può validamente deliberare qualora sia presente almeno la metà dei membri e, in seconda convocazione, qualora sia presente almeno un terzo dei propri membri, con arrotondamento all'unità superiore.
2. La seconda convocazione può aver luogo almeno un'ora dopo quella fissata per la prima convocazione.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente; la presidenza della prima adunanza sarà tenuta dal Rappresentante consortile più anziano tra i presenti.
4. Nelle votazioni e nelle elezioni ogni rappresentante ha diritto ad un solo voto.
5. Le deliberazioni vengono approvate, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. Lo Statuto e le sue modifiche devono ottenere l'approvazione della maggioranza assoluta dei membri assegnati.

ART.14 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo si raduna ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, o ne sia fatta richiesta alla Presidenza, sottoscritta da almeno 2 consiglieri.
2. La convocazione è fatta dal Presidente almeno 5 giorni prima dell'adunanza - *salvo casi d'urgenza* - con lettera, strumenti telematici o altro mezzo idoneo, a ciascun componente, indicando il giorno, l'ora, il luogo della convocazione e gli oggetti da trattarsi.

3. Le adunanze sono valide con l'intervento della metà più uno dei consiglieri. Le deliberazioni vengono approvate, con votazione palese, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Alle adunanze partecipa il Segretario del Consorzio - o in caso di assenza o impedimento un suo sostituto - per la redazione del verbale. In caso di assenza o impedimento del Segretario titolare, il Presidente conferisce le funzioni verbalizzanti a uno dei componenti presenti.

ART. 15 - ATTRIBUZIONI AL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Spetta al Consiglio Direttivo :

- a) predisporre il progetto del Bilancio di previsione e i rendiconti di ogni Esercizio finanziario;
- b) approvare i progetti per l'esecuzione delle opere e gli investimenti come da programma deliberato dalla Assemblea Consortile e darvi esecuzione;
- c) deliberare l'assunzione di eventuali mutui o prestiti già previsti negli atti fondamentali della assemblea;
- d) nominare tecnici per la progettazione delle opere e per la direzione dei lavori;
- e) autorizzare il Presidente a stare e resistere in giudizio per la tutela dei diritti e delle ragioni del Consorzio;
- f) deliberare intorno all'uso o meno della facoltà di avvalersi delle prestazioni di impiegati dei Comuni consorzisti, previe intese con l'Amministrazione interessata, stabilendo i compensi per detto personale e gli eventuali rimborsi all'Amministrazione, con le modalità e i limiti previsti dalla legge

2. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto alla Assemblea Consortile e che non ricadano nelle competenze, previste dalla legge o dal presente statuto, del Presidente e del Segretario.

3. Il Consiglio Direttivo adotta, sotto la sua responsabilità, le deliberazioni che altrimenti spetterebbero all'Assemblea consorziale quando l'urgenza sia tale da non permettere la convocazione e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza dell'Assemblea. Di queste deliberazioni il Consiglio Direttivo fa relazione all'Assemblea nella sua prima adunanza al fine di ottenere la ratifica.

ART. 16 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta il Consorzio in giudizio ed in tutti i rapporti con le pubbliche amministrazioni ed autorità, con i singoli consorziati e con i terzi.

2. Spetta al Presidente:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea Generale ed il Consiglio Direttivo, di cui apre e chiude le adunanze, dirige le discussioni e proclama l'esito delle votazioni;
- b) fissare l'ordine del giorno delle adunanze;
- c) eseguire tutte le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio e gli atti relativi al Consorzio;
- d) stipulare i contratti deliberati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- e) compiere tutti gli atti conservativi dei beni e dei diritti del Consorzio.

3. Il Presidente nomina, tra i membri del Consiglio Direttivo, il Vice Presidente.

ART. 17 - DELIBERAZIONI

1. Per quanto attiene alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, alla pubblicazione all'Albo pretorio, ai verbali delle sedute ecc., si applicano le disposizioni stabilite per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta degli Enti Locali.

CAPO III - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

ART. 18 - SEGRETARIO

1. Le funzioni di Segretario del Consorzio sono conferite dalla Assemblea Consortile, previo consenso dell'Amministrazione interessata, al Segretario o ad altro impiegato di uno dei Comuni aderenti al Consorzio.

2. L'Assemblea determina anche i compensi da corrispondersi per l'espletamento di tale incarico, con le modalità e i limiti previsti dalla legge.

3. Spetta al Segretario :

- a) redigere i verbali delle sedute dell'Assemblea Consorziale e del Consiglio Direttivo;
- b) supportare il Presidente, il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Consorziale nello svolgimento delle loro attività;
- c) curare l'esatta gestione delle entrate e delle spese del Consorzio, nonché ordinare i pagamenti e le riscossioni quale Responsabile del Servizio Finanziario.

ART. 19 - SERVIZIO DI CASSA

1. Il servizio di cassa del Consorzio verrà disimpegnato, previo accordi, con il Tesoriere dell'Unione dei Comuni dello Scrivia, quale Ente già costituito tra la maggioranza dei Comuni aderenti al Consorzio, per l'esercizio congiunto di funzioni e/o servizi di competenza comunale.

ART. 20 - ESERCIZIO FINANZIARIO E CONTABILITÀ

1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio con il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre.
2. per la predisposizione ed approvazione dei bilanci di previsione e del conto consuntivo, nonché per la gestione contabile, ove compatibile e non diversamente disciplinato dal regolamento di contabilità, si fa riferimento all'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.

ART. 21 - REVISORE DEI CONTI

1. Il revisore dei conti, eletto dall'Assemblea, svolge i compiti e le funzioni assegnate dal regolamento di contabilità.

ART. 22 - LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di cessazione del Consorzio, e sempreché la Legge non disponga diversamente, il patrimonio consorziale è ripartito tra i Comuni consorzisti, salvi i diritti dei terzi, in base a deliberazione dell'Assemblea consortile.

ART. 23 - RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di principio sugli Enti Locali.
2. salvo che la legge disponga diversamente, l'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Il Consorzio adegua lo Statuto entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.